

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA N.3 DI NUORO E GLI ETS

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge della Regione Autonoma della Sardegna 13 settembre 1993, n. 39.

ARTICOLO 2

(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono rese in regime di Accordo di collaborazione e solo dagli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come da Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 47 e 101 o che fossero precedentemente iscritti al Registro Regionale della Regione Sardegna, dagli Enti in possesso di uno Statuto e di un Bilancio pubblicato e in possesso di un registro dei soci (o anagrafe volontari). I suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 6 mesi (art. 56 comma 1 D. Lgs n. 117/2017), e devono permanere per tutta la durata dell'accordo contrattuale con l'Azienda Sanitaria. Inoltre, devono dimostrare la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accordo di collaborazione.
2. La stipula dell'Accordo di collaborazione, o il suo rinnovo, sono preceduti dalla apposita risposta alla Manifestazione di Interesse dell'Azienda, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, che l'Associazione di volontariato interessata presenta all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, per il tramite della Direzione Aziendale.

3. In caso di richiesta incompleta o irregolare, la Direzione Aziendale invita l'Associazione interessata a regolarizzarla, pena la decadenza dal diritto a stipulare l'Accordo.

ARTICOLO 3

(La figura del volontario)

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art.2 della Legge-quadro 266/91).
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, anche se già formato dall'Associazione di appartenenza, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 11; tale circostanza è comprovata, all'atto della stipula o del rinnovo dell'Accordo di collaborazione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 2, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di collaborazione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa alla Direzione Aziendale su specifico modulo aziendale.

ARTICOLO 4

(Attività del Volontario e Registro Presenze)

1. Le modalità e i tempi dell'attività prestata, previamente concordati dall'Associazione di volontariato con il Tutor assegnato facente parte del gruppo di lavoro designato dall'Azienda per lo sviluppo dei rapporti con gli ETS, sono dettagliatamente comunicate mensilmente al Legale Rappresentante dell'Associazione stessa.
2. I volontari autorizzati ad operare presso i Servizi/Unità Operative, sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, quali ad esempio le procedure

operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti ospedalieri ed ogni altra regola imposta dal Direttore e dall'Incarico di Funzione.

3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. È fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, fornito dell'Azienda, da indossare durante l'attività prestata presso l'Unità Operativa/Servizi stessi.
4. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale, sociale, e di relazione di aiuto, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previ accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti, alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del paziente che versa in particolari situazioni, ad attività di accoglienza e informazione presso le Strutture Aziendali.
5. La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa/Servizi è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa/Servizi e posto sotto la responsabilità del Responsabile o dell'Incarico di Funzione e /o suo delegato, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma. Il Registro Presenze viene ritirato presso le Strutture.

ARTICOLO 5

(Cartellino di riconoscimento)

1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il volontario deve munirsi dell'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio, il timbro e la firma del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. Su richiesta del rappresentante legale dell'Associazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omissivo sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.
2. Nel corso del periodo di validità dell'Accordo di collaborazione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, sarà cura del

legale rappresentante dell'Associazione restituire all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ARTICOLO 6

(Coordinamento e monitoraggio delle attività di volontariato)

1. Il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro è a carico dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. In particolare spetta all'Ufficio:
 - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l'Azienda, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
 - organizzare e coordinare i corsi di Formazione forniti dall'azienda;
 - raccogliere eventuali problematiche, segnalazioni, istanze provenienti dalle Associazioni, coadiuvando le stesse nell'individuazione di eventuali disagi o disservizi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle rispettive attività, al fine di facilitarne la soluzione con il concorso delle strutture interessate od il coinvolgimento della Direzione Aziendale;
 - fornire supporto alla Direzione Aziendale nella valutazione delle iniziative che esulano dall'attività ordinaria oggetto della convenzione, proposte dalle Associazioni stesse;
 - convocare trimestralmente il Tavolo di lavoro del Comitato, di cui al successivo art. 10, per monitorare le attività svolte dai volontari e programmare in collaborazione con i Rappresentanti i progetti aziendali strategici riguardanti determinati settori;
 - raccogliere la obbligatoria rendicontazione trimestrale presentata dalle Associazioni (entro i 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre) circa le effettive presenze dei volontari all'interno dell'Azienda.

ARTICOLO 7

(Tutela dei volontari)

1. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
3. In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti in casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post-esposizione.
4. È fatto in ogni caso divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile o dell'Incarico di Funzione, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

ARTICOLO 8

(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

1. Ogni volontario è tenuto:
 - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato;
 - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;

- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalle Direzioni Mediche di Sede, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
 - ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
 - a non interferire nelle attività professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Direttore o dell'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata all'Ufficio Comunicazione e Relazione Esterne e al Comitato di cui al successivo art. 10.
 3. L'Ufficio Comunicazione e Relazione Esterne, sentiti il Direttore e l'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio, provvede ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
 4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il Direttore Generale, su proposta dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne, invierà formale e motivata lettera al Legale Rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture Aziendali in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

ARTICOLO 9

(Sede dell'Associazione)

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione delle Associazioni adeguati spazi comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze delle medesime.
2. In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ex art. 46 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato)

1. È istituito il Comitato di partecipazione (d'ora in poi denominato "Comitato") delle Associazioni di volontariato, che hanno manifestato interesse a collaborare con l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro, con il compito di:
 - esaminare le richieste pervenute, verificandone la congruità rispetto al presente regolamento e delle normative di riferimento;
 - coordinare le competenze facenti capo ai diversi uffici interessati alla materia del volontariato;
 - favorire la più ampia collaborazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, tra le Associazioni e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
 - analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
 - valutare la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse.
2. I componenti del Comitato coincidono con i Responsabili Legali delle Associazioni stesse o loro delegati, i quale fissano le sedute del Collegio articolando la vita stessa del Comitato. È membro di diritto del Comitato il Direttore Generale della Asl di Nuoro o suo delegato.
3. Il Direttore Generale nomina un Coordinatore esterno che convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede e cura lo svolgimento dei lavori. Il Coordinatore rappresenta il Comitato nei rapporti con la Asl di Nuoro e ne esterna le volontà. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza sarà assunta dal segretario, eletto al suo interno dal Comitato. Il Segretario redige il verbale delle riunioni Assembleari.
4. Con cadenza trimestrale, l'Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne chiede la convocazione del Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato, al fine di adempiere ai compiti attribuitegli.

ARTICOLO 11

(Corso di formazione)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono tenuti a frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione avente validità triennale e con verifica finale, promosso dall'Azienda

stessa per il tramite del Comitato, di cui all'art.10, che si avvarrà del supporto fornito dall'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. Aggiornamento e Formazione con contenuti, durata e cadenza sono prefissati ed approvati dalla Direzione Aziendale.

2. La mancata organizzazione del corso di cui al punto 1 non dispensa le Associazioni di volontariato dall'obbligo formativo nei confronti dei propri aderenti, da assolversi comunque entro i primi sei mesi di durata dell'Accordo di collaborazione o di presa di servizio del volontario interessato, pena la decadenza immediata del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

(Copertura assicurativa)

1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell'Associazione stessa.
2. La copertura assicurativa di cui al punto precedente è elemento essenziale dell'Accordo di collaborazione e copia delle relative polizze va prodotta all'atto della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 13

(Durata e risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. Il rapporto nascente dall'accordo di Collaborazione a stipularsi tra l'Azienda e Associazione può avere massimo una durata annuale. Qualora per ragioni eccezionali e motivate, previa valutazione dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne ed autorizzazione della Direzione Generale si verifica la necessità di stipulare un Accordo di collaborazione, la validità è a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
2. Alla scadenza del rapporto regolato in Accordo, lo stesso può essere prorogato previa adozione di atto formale e si vieta espressamente il tacito rinnovo.
3. Il rapporto collaborativo si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dall'Accordo e in esso specificamente individuati;
 - b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.

4. L'Accordo di collaborazione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro di cui agli artt. 47 e 101 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di collaborazione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n3 di Nuoro l'avvenuta conferma ad opera della competente Struttura.

ARTICOLO 14

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto stabilito dal Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in materia di tutela della riservatezza dei dati, secondo le vigenti procedure aziendali. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
2. È fatto assoluto divieto ai volontari di diffondere dati personali gestiti in relazione all'attività svolta presso le strutture dell'Azienda.
3. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 15

(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)

1. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, all'atto del primo accesso è tenuto a sottoscrivere il Foglio di presa visione del presente Regolamento, presso gli Uffici Comunicazione e Relazioni esterne, con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

ARTICOLO 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 17

(Allegati)

1. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Schema di domanda “allegato 1”

Spett.le
ASL N. 3 NUORO
Via Demurtas, 1
08100 NUORO

“Manifestazione d’interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali stipulare apposite convenzioni per attività assistenziali e di supporto ai percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL di Nuoro”

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ in qualità di:

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- procuratore del legale rappresentante (allegare procura in originale o copia conforme e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

della Associazione /Organizzazione senza scopo di lucro denominata

con sede in _____, via _____, n. _____

CAP _____, Provincia _____ Codice Fiscale _____

COMUNICA

l’interesse

dell’Associazione/Organizzazione

a _____

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del Codice del Terzo Settore, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1e 3 del Codice).

Ai fini della presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti, come di seguito indicati:

- estremi dell'iscrizione prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 56, 47 e 101;
- elenco del personale dedicato alle attività presso la Struttura, con specificata l'esperienza nell'ambito del servizio oggetto del presente Avviso;
- breve relazione relativa all'esperienza e all'organizzazione dell'Ente nell'ambito di attività di cui al presente Avviso;
- statuto dell'Ente;
- presentazione del bilancio dell'Ente;
- elenco dei soci/volontari iscritti all'Ente; dei responsabili delle attività svolte a titolo gratuito e relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità. si allega il curriculum dell'Associazione/Organizzazione.

Data _____

(firma)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a via

Codice fiscale

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

In qualità di Legale Rappresentante del

DICHIARA

- 1) Di aver preso visione del Regolamento;
- 2) Di accettarlo in ogni sua parte;
- 3) Di possederne una copia cartacea.

Data

Firma

In base a quanto dispone l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Do il consenso

Data

Firma

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO**

Il/La sottoscritto/a in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato denominata.....

DICHIARA

che presteranno attività di volontariato, presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale, le seguenti persone:

N°	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	RUOLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

S'IMPEGNA

a nome dell'Organizzazione che rappresenta ad assicurare la partecipazione degli altri aderenti ad uno dei corsi formativi indicati al citato art. 11 del Regolamento.

Firma

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Organizzazione di volontariato denominata

DICHIARA

che, in caso di accettazione della presente richiesta, in sede di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Organizzazione designati a svolgere tale attività presso le strutture dell'Azienda Socio- Sanitaria Locale n.3 di Nuoro

Nuoro,

Firma